

PS12362 - KASANOVA

Provvedimento n. 30463

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 17 gennaio 2023;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, *Codice del Consumo*);

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTA la comunicazione del 12 luglio 2022, con cui è stato avviato il procedimento PS12362 nei confronti della società Kasanova S.p.A.;

VISTO il proprio provvedimento del 12 luglio 2022, con il quale è stato disposto l'accertamento ispettivo, ai sensi dell'articolo 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso Kasanova S.p.A.;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 9 novembre 2022, con la quale la società Kasanova S.p.A. ha presentato, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento, una proposta di impegni;

VISTA la propria decisione del 15 novembre 2022, con la quale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, in ragione della necessità di valutare la proposta di impegni ed espletare gli adempimenti procedurali, nel rispetto del pieno contraddittorio con le Parti;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Kasanova S.p.A. (di seguito anche Kasanova o Professionista), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo. Il Professionista opera nel settore della vendita di prodotti per la casa (utensili, vasellame e cristallerie, nonché piccoli elettrodomestici), mediante il sito *web* <https://www.kasanova.com/it> e mediante negozi fisici a insegna *Kasanova* dislocati su tutto il territorio nazionale.
2. Guardia di Finanza - Nucleo Speciale Antitrust, in qualità di segnalante.

II. LA CONDOTTA OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

3. Oggetto del presente procedimento è la pubblicizzazione di sconti non genuini. In particolare, è stata contestata al Professionista la possibile manipolazione del "prezzo di riferimento" per il calcolo dello sconto e la reale entità dello sconto praticato.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

III.1. L'iter del procedimento

4. Sulla base della richiesta di intervento del Nucleo Antitrust della Guardia di Finanza¹ e delle informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo², in data 12 luglio 2022 è stato avviato nei confronti di Kasanova S.p.A. il procedimento istruttorio PS12362, per presunta violazione dell'articolo 21, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo, con riguardo alla convenienza dell'offerta pubblicizzata e alla reale entità dello sconto praticato.
5. Da un monitoraggio svolto dal Nucleo Antitrust della Guardia di Finanza nel corso dell'ultimo quadrimestre del 2021 sul sito di *e-commerce* del Professionista <https://www.kasanova.com/it> è emerso che talune referenze sono state poste in vendita ad un prezzo scontato, pubblicizzato mediante l'indicazione di un "prezzo di riferimento" barrato, della percentuale di sconto e del prezzo finale al consumatore. Lo sconto percentuale praticato su singoli prodotti poteva variare nel tempo; il monitoraggio della Guardia di Finanza ha evidenziato che l'aumento dello sconto percentuale si accompagnava a un aumento del prezzo "di riferimento" rispetto al quale è calcolato, in modo che il prezzo finale pagato dal consumatore risultava invariato o addirittura aumentato. La tabella 1 riporta alcuni esempi illustrativi.

¹ [Cfr. segnalazione prot. n. 24666 del 4 marzo 2022 (doc. 1 dell'indice del fascicolo istruttorio).]

² [Doc. 4 dell'indice del fascicolo istruttorio.]

Tab. 1: esempi variazioni del prezzo base e dello sconto

Prodotto	Data di rilevazione	Prezzo Base €	Sconto	Prezzo Vendita Scontato €	Variazione effettiva prezzo
Tovaglia cotone	30/09/2021	13,9	17,2%	11,5	
	11/10/2021	15,9	21,4%	12,5	+8%
Portafoto arg. 13x18	21/10/2021	66	59,2%	26,9	
	18/11/2021	74	63,6%	26,9	0%
Set 2 calici Bormioli	21/10/2021	10	21,0%	7,9	
	18/11/2021	12	25,8%	8,9	+11,2%
Guanciaie memory 45x75	29/10/2021	19,9	50,2%	9,9	
	09/11/2021	24,9	60,2%	9,9	0%
Padella New Petra Dark 20	09/11/2021	53	49,2%	26,9	
	18/11/2021	67	59,8%	26,9	0%
Copridivano 2 posti	10/09/2021	19,9	25,1%	14,9	
	21/09/2021	29,9	33,4%	19,9	+25,1%
	11/10/2021	29,9	50,2%	14,9	-33,5% rispetto al 21/09, 0% rispetto al 10/09

6. In data 14 luglio 2022 è stato comunicato al Professionista l'avvio del procedimento istruttorio e si è svolto un accertamento ispettivo presso la sede legale della società.

7. Kasanova ha avuto accesso agli atti del procedimento e ha estratto copia dei documenti acquisiti al fascicolo in data 30 settembre 2022³.

8. Il Professionista ha fornito riscontro alle richieste di informazioni formulate nella comunicazione di avvio del procedimento e nel corso dell'ispezione con note pervenute in data 16 settembre 2022⁴.

9. Il 10 ottobre 2022 il Professionista è stato sentito in audizione⁵ e il 9 novembre 2022 ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento⁶.

10. In data 17 novembre 2022 è stata comunicato alle Parti il termine di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento⁷.

11. In data 18 novembre 2022 è stata comunicata alle Parti la proroga del termine di conclusione del procedimento⁸.

III.2. Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista

III.2.1 Gli elementi acquisiti

12. Nell'ambito dell'attività ispettiva è emerso che la società Kasanova vanta circa 18.000 referenze codificate, aggregate in specifici *cluster* (casalingo, tessile, cottura, piccoli elettrodomestici, tavola) e che la pianificazione del calendario commerciale (di cui fanno parte le promozioni) avviene con largo anticipo anche in ragione delle diverse fonti di approvvigionamento delle referenze. A titolo esemplificativo, alla società occorrono 8/9 mesi per acquistare e mettere in scaffale i prodotti importati dal Far East, e la compiuta definizione delle promozioni avviene circa un mese e mezzo prima della data del lancio, in modo da poter inserire prodotti già presenti in magazzino.

13. Il Professionista ha affermato che il "prezzo di listino" assunto come riferimento per il calcolo degli sconti è il prezzo effettivamente pagato dai consumatori al di fuori delle promozioni. A tale proposito, Kasanova ha precisato che nel periodo indagato dal Nucleo, il 42% dei prodotti in assortimento è stato venduto in promozione. Al fine di provare

³ [Doc. dell'indice del fascicolo istruttorio.]

⁴ [Doc. 17 dell'indice del fascicolo istruttorio, nonché docc. 19, 20 e 21 del medesimo indice.]

⁵ [Doc. 17 dell'indice del fascicolo istruttorio.]

⁶ [Doc. 22 dell'indice del fascicolo istruttorio.]

⁷ [Cfr. docc. 24 e 25 del fascicolo istruttorio.]

⁸ [Cfr. docc. 26 e 27 dell'indice del fascicolo istruttorio.]

che il "prezzo di listino" fosse il prezzo effettivamente pagato dai consumatori, il Professionista ha fornito, per alcune referenze, un campione di scontrini dal quale si desume il prezzo scontato praticato in vigore di una promozione e il prezzo di listino praticato prima della promozione⁹.

Kasanova ha affermato di aver subito un aumento dei costi di acquisto, trasporto e logistica e imballaggio nell'ultimo quadrimestre 2021, a fronte del quale la società, pur aumentando i prezzi di listino, ha cercato di mantenere costanti i prezzi finali pagati dai consumatori, evitando che patissero i maggiori costi. Ciò ha comportato, per motivi puramente aritmetici, un aumento dello sconto pubblicizzato.

III.2.2 Gli impegni proposti da Kasanova

14. Come sopra indicato, il Professionista ha presentato una proposta di impegni in data 9 novembre 2022.

15. Gli impegni proposti dal Professionista consistono:

i) nel dare attuazione - entro il mese di marzo 2023 - alla previsione dall'articolo 2 della Direttiva (UE) 2019/2161 (cd. "Direttiva Omnibus")¹⁰. Quest'ultima, non ancora recepita nell'ordinamento italiano, richiede che ogni "annuncio di riduzione di un prezzo" debba "indicare il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell'applicazione di tale riduzione". La norma definisce il "prezzo precedente" come "il prezzo più basso applicato dal professionista durante un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni prima dell'applicazione della riduzione del prezzo".

La tempistica di implementazione risente della complessità dell'intervento sulla rete vendita di Kasanova e sui sistemi informatici aziendali, anche al fine di aggiornare conseguentemente il sito *web*.

ii) in una misura rimediale avente ad oggetto la restituzione, in favore di ciascuna persona fisica o microimpresa che abbia acquistato sul sito *web* i prodotti indicati nella Tabella 1 della comunicazione di avvio nel corso dell'ultimo quadrimestre del 2021, di un importo pari al 20% del prezzo effettivamente pagato.

Nel dettaglio, entro un mese dalla notifica del provvedimento di accoglimento degli impegni, Kasanova invierà una *email* a tutti i clienti interessati invitandoli a fornire le proprie coordinate bancarie per accreditare la somma entro due mesi.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

16. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa anche attraverso un sito internet, in data 2 dicembre 2022, è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.

17. Con parere pervenuto in data 28 dicembre 2022, la suddetta Autorità ha ritenuto che, nel caso di specie, l'utilizzo di *internet* da parte di Kasanova S.p.A. risulti idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che, sulla base delle informazioni lette nel sito del Professionista, potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale del mezzo di comunicazione citato.

V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

18. La genuinità degli sconti pubblicizzati è un elemento essenziale per mettere i consumatori in grado di comparare correttamente i prodotti e scegliere l'offerta più competitiva.

Invero, al fine di accrescere la trasparenza sulle riduzioni di prezzo e di evitare che i professionisti aumentino artificialmente i prezzi di riferimento e/o ingannino i consumatori circa l'ammontare dello sconto, la Direttiva (UE) 2019/2161¹¹, nel quadro del *New Deal for Consumers*, è intervenuta a disciplinare gli annunci di riduzioni di prezzo. Quest'ultima ha modificato la Direttiva 98/6/CE (c.d. Direttiva Prezzi¹²), introducendo l'articolo 6 *bis*, il quale stabilisce che gli annunci di riduzioni di prezzo devono far riferimento al prezzo precedentemente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo e definisce il "prezzo precedente" come il prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti alla riduzione di prezzo¹³.

⁹ [Cfr. doc. 19 dell'indice del fascicolo istruttorio.]

¹⁰ [La Direttiva modifica la direttiva 93/13/CEE e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.]

¹¹ [Direttiva (UE) 2019/2161 che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.]

¹² [I contenuti della direttiva, recepita dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 84 (recante "Attuazione della direttiva 98/6/CE), abrogato dall'art. 146, comma 1, lett. m), del Codice del Consumo, sono ora trasfusi agli artt. 13 - 17 del medesimo Codice.]

¹³ [Il testo dei primi due commi dell'articolo 6 *bis* è il seguente:

"1. Ogni annuncio di riduzione di un prezzo deve indicare il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell'applicazione di tale riduzione.

2. Per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal professionista durante un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni prima dell'applicazione della riduzione del prezzo".]

L'iter di recepimento della menzionata Direttiva (UE) 2019/2161 è ancora in corso¹⁴.

19. L'Autorità ritiene che gli impegni assunti da Kasanova siano idonei a rimuovere i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio del 12 luglio 2022, in quanto incidono in modo radicale e permanente sulle modalità di presentazione dei prezzi e delle promozioni adottate dal Professionista. In tal modo sarà accresciuta la trasparenza delle offerte e eliminata la possibilità di manipolazione del prezzo di riferimento.

20. Con l'attuazione della prima misura, infatti, il Professionista realizzerà una radicale trasformazione della propria politica commerciale eliminando in radice l'equivoco ingenerato nei consumatori dalle precedenti modalità di rappresentazione dei prezzi, che lasciavano intendere di trovarsi di fronte a una promozione generalizzata. Più precisamente, i prodotti verranno posti in vendita indicando il "prezzo di vendita al pubblico" e, in occasione delle promozioni, verranno indicati il prezzo di riferimento (pari al prezzo di vendita al pubblico più basso praticato nei 30 giorni precedenti) e il prezzo scontato, nonché, eventualmente, la percentuale di sconto, anticipando così l'attuazione della Direttiva (UE) 2019/2161.

21. Inoltre, l'attenzione del Professionista nei confronti dei consumatori potenzialmente danneggiati dalle condotte contestate si apprezza nella predisposizione della misura rimediale consistente nel rimborso - in favore degli acquirenti dei prodotti esemplificati nella tabella 1 - dell'ipotizzato minor sconto goduto a causa della modifica del prezzo di riferimento.

22. La tempistica di implementazione degli impegni, infine, appare coerente con la natura e le caratteristiche delle iniziative proposte.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Kasanova S.p.A., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale del Codice del Consumo oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Kasanova S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, nei confronti della società Kasanova S.p.A. gli impegni dalla stessa presentati in data 9 novembre 2022 come descritti nel Formulário allegato, che costituisce parte integrante del provvedimento;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento;

c) che la società Kasanova S.p.A., entro novanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

a) il Professionista non dia attuazione agli impegni;

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;

c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalla Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato al soggetto interessato e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

¹⁴ [Il 1° dicembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2019/2161/UE. Lo schema di decreto legislativo è attualmente all'esame delle commissioni parlamentari.]